

N. Sent. Cont. 2006
N. 17008/06 R.G.

SENT. N° 10703/07
REP. N° 8554/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano,

XIII Sez. civile

in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina
ha pronunciato - ex art.281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa da

[REDACTED]
Con l'avv. Alessia Sozzani 8028 7200 150

ricorrente

contro

[REDACTED]
Resistente contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio ricorrente premesso di aver assunto come portiere dello stabile [REDACTED] con contratto dell'1.7.00 e di avere concesso in uso allo stesso i locali della portineria; di avere successivamente - giusta delibera del 15.6.04 adottata dalla collettività dei condomini - deciso di sopprimere il servizio suddetto, così provvedendo a comunicare al resistente il licenziamento con preavviso di dodici mesi, ossia, avente scadenza al 30.6.05; di avere intimato al resistente di provvedere alla riconsegna dell'alloggio senza ottenere alcunché, tanto premesso ha adito il Tribunale ai fini della declaratoria di abusiva occupazione dell'immobile sito in Milano, [REDACTED] con conseguente condanna al rilascio.

Il resistente, comparso personalmente all'udienza, ha eccepito di avere impugnato il licenziamento e di non avere altra soluzione abitativa.

Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata alla luce della documentazione allegata agli atti. E' emerso che l'assemblea di condominio nel corso della riunione in data

2007

15.6.04 ha deliberato la soppressione del servizio di portierato e che, in conseguenza di ciò, l'amministratore ha provveduto ad inviare al resistente la comunicazione del licenziamento in data 23.6.04 con preavviso di dodici mesi.

Pertanto, è provato che il titolo in forza del quale il resistente deteneva l'immobile è venuto meno essendosi risolto il contratto di prestazione d'opera cui l'alloggio era correlato. Quanto alla circostanza allegata dal resistente alla scorsa udienza circa l'impugnativa del licenziamento, deve rilevarsi che - al di là del mancato riscontro - essa non è idonea a paralizzare la pretesa del ricorrente poiché la procedura di rilascio dell'alloggio è sostanzialmente indipendente dai profili di validità del licenziamento essendo eventuali riscontri alle doglianze del resistente idonei a far conseguire alla stesso una pronuncia di tipo risarcitorio e non già ripristinatorio, sì da non ravvisarsi alcun ostacolo all'attuale vigenza dell'obbligo di rilascio.

Consegue la condanna del resistente al rilascio dell'immobile libero da persone e cose. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa [redacted] in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente [redacted] a rilasciare l'immobile sito in Milano via [redacted] libero da persone e cose;
- 2) Condanna il resistente a rifondere al Condominio ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 1.800 complessivi di cui € 900 per onorari, € 800 per diritti ed € 100 per esborsi oltre iva e cnpa.

Così deciso in Milano, il 4 ottobre 2007.

Il Giudice

Dott. Carmela Gallina



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, - 5 OTT. 2007

